



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo

Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattiue@governo.it

e p.c. sig. Capo di Gabinetto
Servizio Affari Internazionali

Roma, li 16.02.2021

OGGETTO: nota DPE prot. 632 del 22/01/2021 – richiesta di relazione in merito alla Proposta COM (2020) 791 del 9.12.2020 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol.

Con la presente si trasmettono i contributi richiesti, segnalando che il Ministero dell'Interno appare essere l'Amministrazione con competenza prevalente, al quale si rimette ogni eventuale integrazione.

Il componente del Nucleo di Valutazione
Roberta Bardelle

16 FEB. 2021

Visto, per condivisione,

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Mauro Vitiello

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 791 del 9.12.2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0350 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno (Migrazione e gestione delle frontiere)

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*

La proposta in questione è strettamente collegata ad altre politiche dell'Unione e le completa. Si tratta in particolare dei seguenti settori:

- (1) la sicurezza interna, in particolare il "pacchetto antiterrorismo" di cui fa parte la presente proposta;
- (2) la protezione dei dati, nella misura in cui la presente proposta garantisce la tutela dei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono trattati nel SIS;
- (3) le politiche esterne dell'Unione, in particolare il lavoro delle delegazioni dell'UE e la politica in materia di sicurezza/lotta contro il terrorismo nei paesi terzi.

Al riguardo, possono anche essere considerate le conclusioni del Consiglio del giugno 2018 sul rafforzamento della cooperazione e dell'uso del SIS per il trattamento di persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, le quali hanno evidenziato la necessità di "*assicurare che le informazioni sui CTS [combattenti terroristi stranieri] siano costantemente e sistematicamente inserite nei sistemi e nelle piattaforme europei*".

La stessa proposta è, inoltre, strettamente collegata alla legislazione vigente nell'Unione e la completa. Si tratta in particolare dei seguenti settori:

- (1) Europol, nella misura in cui la presente proposta gli conferisce diritti aggiuntivi di trattamento e di scambio di dati del SIS nell'ambito del suo mandato;
- (2) la gestione delle frontiere esterne: la proposta completa il principio previsto nel codice frontiere Schengen sulle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti di tutti i viaggiatori, all'ingresso nello spazio Schengen e all'uscita dal medesimo, principio istituito in reazione al fenomeno dei terroristi combattenti stranieri;

(3) il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) che prevede una valutazione accurata sotto il profilo della sicurezza, compresa una verifica nel SIS dei cittadini di paesi terzi che intendono recarsi nell'UE;

(4) il sistema d'informazione visti (VIS), compresa una verifica nel SIS dei cittadini di paesi terzi che presentano domanda di visto.

Infine, tra l'altro, la proposta *de qua* include altre modifiche al regolamento (UE) 2018/1862 per allinearne le disposizioni in materia di protezione dei dati - in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, la rettifica di dati inesatti, la cancellazione di dati archiviati illecitamente e i mezzi di ricorso e la responsabilità - al regolamento (UE) 2016/794 e al regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui tali allineamenti sono necessari data la nuova categoria di segnalazione che deve essere inserita da Europol.

- *finalità generali:*

La criminalità e il terrorismo operano a livello transfrontaliero, poiché criminali e terroristi sfruttano i vantaggi derivanti dalla globalizzazione e dalla mobilità. Di conseguenza, le informazioni che i paesi terzi condividono con l'UE sulle attività criminali e terroristiche sono sempre più rilevanti per la sicurezza interna dell'Unione, alle sue frontiere esterne così come sul suo territorio. Attualmente vi sono, però, delle limitazioni nello scambio, nell'UE, di informazioni provenienti da un paese terzo e riguardanti persone che sono state sospettate o condannate per reati, anche terroristici. Più specificamente, vi sono limiti nella condivisione di informazioni provenienti da un paese terzo con gli agenti di prima linea negli Stati membri (agenti di polizia e guardie di frontiera) nel momento e nel luogo in cui ne hanno necessità. Lo stesso vale per le informazioni scambiate dalle organizzazioni internazionali con Europol.

Per affrontare le lacune *de quibus*, la proposta in questione si pone l'obiettivo di istituire una nuova categoria di segnalazione specifica per Europol, in modo da fornire le informazioni direttamente e in tempo reale agli agenti di prima linea. A tal fine, è necessario che sia modificato sia il regolamento (UE) 2016/794, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), sia il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

- *elementi qualificanti ed innovativi:*

La proposta *de qua* è volta a consentire a Europol di effettuare "segnalazioni di informazioni" su sospetti e criminali, come nuova categoria di segnalazioni nel SIS ad uso esclusivo di Europol in casi e circostanze specifici e ben definiti. Si tratta di un importante cambiamento di paradigma per il SIS; finora, difatti, solo gli Stati membri possono inserire, aggiornare o cancellare dati in tale sistema, mentre Europol ha un accesso di "sola lettura" per tutte le categorie di segnalazioni. Europol potrebbe, quindi, effettuare segnalazioni sulla base delle sue analisi delle informazioni provenienti da paesi terzi o delle informazioni trasmesse dalle organizzazioni internazionali, nell'ambito dei reati di sua competenza e solo relativamente a cittadini di paesi terzi che non beneficiano del diritto di libera circolazione.

Lo scopo di questa nuova categoria è che, in caso di riscontro positivo (hit), la segnalazione informerebbe l'agente di prima linea che la persona interessata è sospettata di essere implicata in un reato che rientra nella competenza di Europol. L'azione da intraprendere sarebbe comunicare a Europol (attraverso l'ufficio SIRENE nazionale) che la persona è stata localizzata e il luogo, l'ora, e il motivo del controllo. Oltre a questa comunicazione non vi sarebbe alcun altro obbligo spettante allo Stato membro in cui si è verificato il riscontro positivo (hit). Lo Stato membro dell'esecuzione sarebbe, però, in grado di determinare, caso per caso, anche in base alle informazioni di fondo

ricevute da Europol, se devono essere adottate ulteriori misure nei confronti della persona in questione, ai sensi del diritto nazionale e con valutazione discrezionale.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Quanto alla base giuridica, va evidenziato che la proposta in questione modifica il regolamento (UE) 2018/1862 e utilizza una delle sue basi giuridiche ossia l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come propria base giuridica.

Al riguardo, può rilevarsi – conformemente a quanto sottolineato nella Relazione alla Proposta – che il predetto articolo 88 del TFUE si riferisce proprio al mandato di Europol, e il paragrafo 2, lettera a), di tale articolo menziona specificamente la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta *de qua* intende sviluppare e consolidare l'attuale SIS, che è operativo dal 1995.

Un'analisi completa della sussidiarietà è stata svolta in precedenti occasioni; la presente iniziativa si incentra sull'introduzione di una nuova categoria di segnalazioni da inserire nel SIS da parte di Europol, modificando il regolamento (UE) 2018/1862.

AL riguardo, si ritiene, allo stato – conformemente a quanto sottolineato nella Relazione alla Proposta – che il livello notevole di scambio di informazioni tra Stati membri ed Europol attraverso il SIS non possa essere conseguito con metodi decentrati e che, tenuto conto, in particolare, della portata, degli effetti e delle ripercussioni dell'azione, gli obiettivi della proposta medesima possano essere conseguiti meglio a livello di Unione Europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta comporta una modifica del SIS per quanto riguarda la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Tenuto anche conto delle sopra evidenziate finalità di assoluta importanza perseguite dalla proposta e, in particolare, dell'obiettivo di colmare le lacune nello scambio di informazioni rilevanti per l'azione di contrasto a gravi reati, anche terroristici, la misura proposta appare, allo stato, proporzionata, dato che limita l'azione dell'UE a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti, dovendo costituire – dichiaratamente – le segnalazioni inserite da Europol una soluzione di "*extrema ratio*".

Inoltre, sotto il profilo della protezione dei dati personali, la presente proposta, allo stato, appare rispettare il principio di proporzionalità, in quanto introduce procedure specifiche e garanzie per l'inserimento delle segnalazioni da parte di Europol, così come regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni, e non richiede che i dati siano raccolti e conservati per una durata superiore a quella strettamente necessaria per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
La valutazione delle finalità generali del progetto che può farsi in questa sede – salve le più accurate verifiche che potranno svolgersi successivamente, soprattutto da parte delle altre amministrazioni maggiormente coinvolte nel progetto medesimo – è complessivamente positiva, in quanto esso individua misure operative potenzialmente in grado di ovviare alle rilevate lacune informative nel contrasto ai fenomeni criminosi.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto rispondono all'interesse primario della tutela della collettività da gravi attività criminali.
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
In linea generale, può evidenziarsi, in questa sede – fatte salve le più accurate verifiche che potranno svolgersi successivamente, soprattutto da parte delle altre amministrazioni maggiormente coinvolte nel progetto in questione, e fatte salve, in particolare, le eventuali modifiche (di <i>drafting</i> e/o merito) che, pure in relazione agli sviluppi negoziali, dovessero ritenersi necessarie od opportune, anche alla stregua di eventuali ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi – la necessità di un giusto bilanciamento tra i fondamentali obiettivi operativi perseguiti e le altrettanto fondamentali garanzie in materia di protezione dei dati personali.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale e, più in generale, dell'impatto finanziario della proposta <i>de qua</i> , appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla medesima.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
La proposta avrà, tra l'altro, un impatto sugli Stati membri: sarà, difatti, richiesto loro di aggiornare i sistemi nazionali connessi al SIS centrale, affinché gli utenti finali possano visualizzare la segnalazione di Europol.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
Salve le più accurate verifiche che potranno svolgersi successivamente, soprattutto da parte delle altre amministrazioni maggiormente coinvolte nel progetto, non risulta, allo stato, che la proposta in questione incida sulle competenze regionali e delle autonomie locali.
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Allo stato, possono ipotizzarsi, da un lato, costi di adeguamento e, dall'altro lato, effetti positivi in termini di semplificazione burocratica.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Salve le più accurate verifiche che potranno svolgersi successivamente, soprattutto da parte delle altre amministrazioni maggiormente coinvolte nel progetto, non risulta, allo stato, che la proposta in questione produca, in termini generali, effetti diretti sulle attività dei cittadini e delle

imprese.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 791 del 9.12.2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0350 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno (Migrazione e gestione delle frontiere)

NON APPLICABILE

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)

